

	Repertorio n. 1277	Raccolta n. 1114
	VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Registrato a
	SEMPLIFICATA	La Spezia il 9 maggio 2024
	REPUBBLICA ITALIANA	al n. 3429 serie 1T
	L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di	Pagati € 356,00
	aprile.	
	(24 aprile 2024)	
	In Carrara, località Marina, in via Capitano Michele Fiorillo	
	n. 6, alle ore diciannove.	
	Davanti a me Marco Masnadi, Notaio in La Spezia, iscritto al	
	Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa	
	è presente:	
	-- LORENZETTI LUCA, nato a Massa (MS) il 27 ottobre 1996 resi-	
	dente a Massa (MS), in via delle Medaglie D'Oro n. 18/A, codi-	
	ce fiscale LRN LCU 96R27 F023Q e domiciliato per la carica	
	presso la sede sociale, che interviene nella sua qualità di	
	Amministratore Unico per conto ed in rappresentanza della:	
	- L.MARMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	
	con sede in Massa (MS), via Galvani n. 22, capitale sociale	
	di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), interamente	
	versato, iscritta al Registro delle Imprese della Toscana	
	Nord-Ovest allo stesso numero di Codice Fiscale e Partita IVA	
	01401460454, numero R.E.A. MS-138110;	
	- CIUFFI ALESSIO , nato a Massa (MS) il 4 aprile 1999, residen-	
	te a Massa (MS), in via Galvani n. 22, codice fiscale CFF LSS	
	- 1 -	

	99D04 F023V, stato civile dichiarato libero.	
	Dell'identità personale e qualità dichiarata dei comparenti,	
	cittadini italiani, io notaio sono certo.	
	Il comparente signor LORENZETTI LUCA mi richiede di	
	assistere, redigendone verbale, all'Assemblea dei soci di det-	
	ta società, di cui, ai sensi del vigente Statuto sociale assu-	
	me la presidenza, che si tiene in questo luogo, giorno ed ora	
	per discutere e deliberare sul seguente e preventivamente con-	
	cordato	
	ordine del giorno:	
	1) adozione di un nuovo statuto sociale con conseguente assun-	
	zione della forma di società a responsabilità limitata ordina-	
	ria con conseguente modifica della denominazione sociale, ap-	
	portando allo statuto le seguenti modifiche:	
	-- fissazione della durata della società al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta);	
	-- riformulazione del testo dell'articolo relativo all'ogget-	
	to sociale con riguardo alle attività secondarie ivi previste;	
	2) aumento del capitale sociale da Euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero),	
	quindi per Euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero	
	zero) a pagamento, da sottoscrivere in denaro e con la previ-	
	sione che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta	
	dai soci potrà essere sottoscritta dagli altri soci o da ter-	
	zi, sempre in denaro.	
	- 2 -	

	Aderendo alla richiesta, io notaio do atto come segue dello	
	svolgimento delle operazioni sociali.	
	Ai sensi del vigente statuto, assume la presidenza dell'Assem-	
	blea il comparente LORENZETTI LUCA il quale preliminarmente	
	constata e fa constatare:	
	- che sono presenti tutti i soci portanti il 100% (cento per	
	cento) del capitale sociale e precisamente:	
	- il comparente LORENZETTI LUCA, sopra generalizzato, titola-	
	re di una quota di partecipazione pari al 33,34% (trentatre	
	virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale corri-	
	spondente a nominali Euro 33,34 (trentatre virgola trentaquat-	
	tro), il signor LORENZETTI MASSIMILIANO nato a Massa (MS) il	
	7 luglio 1971, titolare di una quota di partecipazione pari	
	al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capita-	
	le sociale corrispondente a nominali Euro 33,33 (trentatre	
	virgola trentatre) e la signora LORENZETTI SONIA nata a Massa	
	(MS) il 25 settembre 1967, titolare di una quota di partecipa-	
	zione pari al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento)	
	del capitale sociale corrispondente a nominali Euro 33,33	
	(trentatre virgola trentatre);	
	- che è presente l'Amministratore Unico in persona di esso	
	comparente;	
	- che non esiste Collegio Sindacale quale Organo Sociale;	
	- che ha provveduto a verificare l'identità e la legittimazio-	
	ne degli intervenuti;	

	- che tutti gli intervenuti si dichiarano pienamente informa-	
	ti sugli argomenti da trattare e prestano il proprio assenso	
	allo svolgimento dell'assemblea, nessuno opponendosi alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;	
	- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita	
	in forma totalitaria, ed atta a deliberare sul sopraindicato	
	ordine del giorno.	
	Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del gior-	
	no, il presidente illustra all'assemblea le ragioni che rende-	
	rebbero opportuno il passaggio dal modello della società a re-	
	sponsabilità limitata semplificata al modello della società a	
	responsabilità limitata ordinaria, con conseguente necessità	
	di modificare la denominazione sociale, eliminando il riferi-	
	mento alla società a responsabilità limitata semplificata, e	
	di adottare un nuovo e completo statuto sociale come consenti-	
	to per la società a responsabilità limitata ordinaria, appor-	
	tando contestualmente le seguenti modifiche allo statuto so-	
	ciale:	
	-- fissazione della durata della società al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta);	
	-- riformulazione del testo dell'articolo relativo all'ogget-	
	to sociale con riguardo alle attività secondarie ivi previste;	
	confermando altresì l'organo amministrativo in carica.	
	Quanto al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, il	
	Presidente illustra quindi all'Assemblea i motivi che rendono	
	- 4 -	

	opportuno per la società aumentare il capitale sociale al fi-	
	ne di fornire alla società risorse necessarie alla realizza-	
	zione dell'oggetto sociale dagli attuali Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero) ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero	
	zero), quindi per Euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola ze-	
	ro zero) a pagamento, subordinatamente al passaggio dal model-	
	lo della società a responsabilità limitata semplificata al mo-	
	dello della società a responsabilità limitata ordinaria.	
	Detto aumento sarà senza sovrapprezzo da offrire in sottoscri-	
	zione ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale	
	possedute, proponendo di fissare il termine entro il quale i	
	soci possono esercitare il proprio diritto di sottoscrizione	
	entro il 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventiquattro).	
	L'aumento dovrà essere sottoscritto in denaro.	
	Il Presidente propone altresì, per il caso di mancata sotto-	
	scrizione totale o parziale dell'aumento da parte dei soci,	
	di offrire le quote che eventualmente rimanessero inoptate	
	agli altri soci e, in subordine, a terzi, dando mandato	
	all'organo amministrativo affinché abbia a collocare, in una	
	o più soluzioni, entro il termine del 30 (trenta) giugno 2024	
	(duemilaventiquattro), dette quote inoptate presso gli attua-	
	li soci, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di	
	essi rispettivamente posseduta, o in subordine presso terzi,	
	nel rispetto delle norme vigenti in materia, sempre senza so-	
	vrapprezzo. L'aumento avrà carattere inscindibile e dovrà tro-	
	- 5 -	

	vare integrale esecuzione entro la data del 30 (trenta) giu-	
	gno 2024 (duemilaventiquattro).	
	In mancanza di sottoscrizione totale o parziale da parte dei	
	soci, il Presidente propone sin d'ora di offrire tutto o par-	
	te del deliberando aumento in sottoscrizione al signor CIUFFI	
	ALESSIO, come in comparsa generalizzato, scelto di comune ac-	
	cordo tra i soci, che ha già espresso la sua intenzione di	
	sottoscrivere il deliberato aumento, laddove lo stesso resti	
	in tutto o in parte inoptato.	
	Il Presidente dà atto che il capitale sociale risulta ad oggi	
	interamente versato e che la società non manifesta perdite ri-	
	levanti, come risulta dalla situazione patrimoniale redatta	
	alla data del 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre)	
	dalla quale non si sono verificate variazioni rilevanti, come	
	attestato dall'organo amministrativo.	
	Tutti gli intervenuti, nessuno opponendosi, si dichiarano pie-	
	namente informati su quanto esposto dal Presidente e d'accor-	
	do sulla proposta da quest'ultimo avanzata; quindi l'Assem-	
	blea, ad unanimità di consensi, espressi in modo palese secon-	
	do l'accertamento fattone dal Presidente,	
	delibera	
	1) di passare dal modello della società a responsabilità limi-	
	tata semplificata al modello della società a responsabilità	
	limitata ordinaria, sotto la denominazione sociale "L.MARMI	
	S.R.L.", apportando contestualmente le seguenti modifiche al-	
	- 6 -	

	lo statuto sociale:	
	-- fissazione della durata della società al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta);	
	-- riformulazione del testo dell'articolo relativo all'ogget-	
	to sociale con riguardo alle attività secondarie ivi previste;	
	e di adottare un nuovo e completo statuto sociale come consen-	
	tito per la società a responsabilità limitata ordinaria, con-	
	fermando altresì l'organo amministrativo in carica nella per-	
	sona del comparente LORENZETTI LUCA in qualità di Amministra-	
	tore Unico;	
	2) di aumentare, subordinatamente all'avvenuta iscrizione del-	
	la delibera di cui al punto 1) presso il competente Registro	
	delle Imprese, il capitale sociale da Euro 100,00 (cento vir-	
	gola zero zero) ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero ze-	
	ro) e così per euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero	
	zero) a pagamento, offrendo il deliberato aumento in sotto-	
	scrizione ai soci in proporzione delle quote di capitale pos-	
	sedute, fissando il termine per l'esercizio del diritto di	
	sottoscrizione al 31 (trentuno) maggio 2024 (duemilaventiquat-	
	tro);	
	- di offrire, per il caso di mancata sottoscrizione totale o	
	parziale dell'aumento da parte dei soci, le quote che even-	
	tualmente rimanessero inoptate agli altri soci e, in subordi-	
	ne, a terzi, dando mandato all'organo amministrativo affinché	
	abbia a collocare, in una o più soluzioni, entro il termine	
	- 7 -	

	del 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquattro), dette quo-	
	te inoptate presso gli attuali soci, in proporzione alla quo-	
	ta di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta,	
	o in subordine presso terzi, nel rispetto delle norme vigenti	
	in materia, sempre senza sovrapprezzo. L'aumento dovrà essere	
	sottoscritto in denaro e dovrà trovare integrale esecuzione	
	entro la data del 30 (trenta) giugno 2024 (duemilaventiquat-	
	tro);	
	- di stabilire che l'aumento avrà carattere inscindibile.	
	Il Presidente proclama pertanto approvata all'unanimità dei	
	presenti con voto palese le delibere di cui sopra.	
	Il Presidente dà atto che i soci hanno provveduto ad esercita-	
	re il diritto di sottoscrizione loro spettante nelle misure	
	sottoindicate, e dà atto che comunque, con l'accordo di tutti	
	i soci il deliberato aumento è stato sottoscritto come segue:	
	- il signor LORENZETTI LUCA ha esercitato parzialmente il pro-	
	prio diritto di sottoscrizione e ha dichiarato di sottoscrive-	
	re l'aumento per Euro 2.966,66 (duemilanovecentosessantasei	
	virgola sessantasei) a lui spettante procedendo al versamento	
	nelle casse sociali dell'intera somma a mezzo di contanti;	
	- il signor LORENZETTI MASSIMILIANO ha esercitato parzialmen-	
	te il proprio diritto di sottoscrizione e ha dichiarato di	
	sottoscrivere l'aumento per Euro 1.966,67 (millenovecentoses-	
	santasei virgola sessantasette) a lui spettante procedendo al	
	versamento nelle casse sociali dell'intera somma a mezzo di	
	- 8 -	

	contanti;	
	- la signora LORENZETTI SONIA ha esercitato parzialmente il	
	proprio diritto di sottoscrizione e ha dichiarato di sotto-	
	scrivere l'aumento per Euro 1.966,67 (millenovecentosessanta-	
	sei virgola sessantasette) a lei spettante procedendo al ver-	
	samento nelle casse sociali dell'intera somma a mezzo di con-	
	tanti.	
	A questo punto il Presidente dà atto che tutti i soci signori	
	LORENZETTI LUCA, LORENZETTI MASSIMILIANO e LORENZETTI SONIA	
	dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano reciproca-	
	mente al diritto di sottoscrivere la parte di aumento da cia-	
	scuno di essi lasciato inoptato e, quindi, dà atto che il de-	
	liberato aumento viene offerto in sottoscrizione al signor	
	CIUFFI ALESSIO, sopra costituito, scelto di comune accordo	
	tra i soci, il quale provvede a sottoscrivere l'intera parte	
	di aumento inoptato dai soci pari ad euro 3.000,00 (tremila	
	virgola zero zero) procedendo al versamento nelle casse socia-	
	li dell'intera somma a mezzo di contanti.	
	Il Presidente dà quindi atto che l'aumento come sopra delibe-	
	rato risulta interamente sottoscritto e versato.	
	In conseguenza di quanto sopra deliberato, il Presidente di-	
	chiara che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, risul-	
	ta così suddiviso:	
	- il signor LORENZETTI LUCA una quota di capitale pari ad Eu-	
	- 9 -	

	ro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);	
	- il signor LORENZETTI MASSIMILIANO una quota di capitale pa-	
	ri ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);	
	- la signora LORENZETTI SONIA una quota di capitale pari ad	
	Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);	
	- il signor CIUFFI ALESSIO una quota di capitale pari ad Euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero).	
	A questo punto i soci approvano il nuovo testo dello statuto	
	sociale con il quale viene assunta la nuova regolamentazione	
	di una società a responsabilità limitata ordinaria con capita-	
	le di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), nuovo te-	
	sto di statuto sociale che si riporta di seguito:	
	"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (STATUTO)	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata	
	denominata "L.MARMI S.R.L."	
	ART. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:	
	- lavorazione e commercio in qualunque forma di marmi,	
	pietre, graniti, materiale lapideo e relativi accessori.	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessa-	
	rie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, presta-	
	re fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore	
	di soci e/o società appartenenti al medesimo gruppo, e assume-	
	re partecipazioni e interessenze in altre società o imprese	
	- 10 -	

	aventi attività affine o comunque connessa alla propria allo	
	scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento	
	presso il pubblico, purchè tali operazioni non siano svolte	
	da e nei confronti del pubblico nè in via prevalente e quindi	
	in via meramente occasionale, con espressa esclusione di tut-	
	te quelle attività che sono riservate per legge a particolari	
	soggetti, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con	
	espressa esclusione dell'esercizio di attività professionali	
	e/o protette.	
	Si precisa che le attività suddette, o qualsiasi attività e	
	prestazione in genere che la società dovesse fornire nell'am-	
	bito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole,	
	qualora riguardino prestazioni professionali per le quali so-	
	no richiesti titoli di abilitazione professionale ovvero deb-	
	bano essere autorizzate in forza di particolari disposizioni	
	legislative, saranno affidate personalmente a singoli profes-	
	sionisti iscritti negli appositi albi professionali ed agli	
	stessi imputate a norma degli articoli 2229 e seguenti del Co-	
	dice Civile.	
	ART. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Massa (MS).	
	ART. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	CAPITALE SOCIALE	
	ART. 5 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	- 11 -	

	Le partecipazioni dei soci potranno essere determinate anche	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in	
	sede di costituzione che di aumento del capitale sociale.	
	ART. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può con-	
	sentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di	
	valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di	
	servizi a favore della società, determinando le modalità del	
	conferimento, nel rispetto dei limiti di legge; in mancanza	
	di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito	
	in denaro.	
	La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia	
	degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono es-	
	sere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cau-	
	zione del corrispondente importo in denaro presso la società.	
	In caso di conferimenti in natura l'esperto o la società di	
	revisione previste dall'art. 2465 c.c. dovranno essere gradi-	
	ti dalla società.	
	ART. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può es-	
	sere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale del-	
	la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione pa-	
	trimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale	
	organo di controllo.	
	FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	ART. 8 - Per il fabbisogno finanziario della società i soci	
	potranno effettuare eventuali versamenti che, salvo patto con-	
	- 12 -	

	trario saranno improduttivi di interessi, purchè dai bilanci	
	risulti il titolo del versamento, ai sensi del T.U. 917 Impos-	
	ste Dirette; la società può comunque effettuare raccolta di	
	denaro tra i soci nei limiti di cui al Decreto Legislativo 1°	
	settembre 1993 n. 385 (T.U. Legge in Materia Bancaria e Credi-	
	tizia), in riferimento alla delibera del Comitato Intermini-	
	steriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e	
	successive eventuali modifiche.	
	I versamenti dei soci potranno essere a fondo perduto, in con-	
	to futuro aumento capitale e potranno essere effettuati anche	
	in modo non proporzionale alla partecipazione, e saranno sem-	
	pre infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci.	
	PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	ART. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura propor-	
	zionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	ART. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni socia-	
	le o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o	
	gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di	
	prelazione.	
	A tal fine il socio che intende trasferire la propria parteci-	
	pazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci me-	
	diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indi-	
	cando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte	
	le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale	
	come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che posso-	
	- 13 -	

	no determinare la conclusione del contratto comunicando al	
	proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla	
	ricezione della proposta.	
	In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di	
	più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in	
	modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipa-	
	zione al capitale sociale.	
	In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispet-	
	tivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è	
	ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato	
	il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene de-	
	terminato da un esperto nominato dal Tribunale su istanza del-	
	la parte più diligente, con le modalità previste dalle presen-	
	ti norme sul funzionamento della società per la determinazio-	
	ne del valore della partecipazione del socio recedente.	
	La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel	
	caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla	
	ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere li-	
	beramente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle con-	
	dizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve	
	comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinun-	
	zia al diritto di prelazione.	
	Il diritto di prelazione non si applica quando il socio tra-	
	sferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favo-	
	re del coniuge o di un parente in linea retta.	

	La partecipazione sociale è divisibile e liberamente trasferi-	
	bile per causa di morte.	
	RECESSO DEL SOCIO	
	ART. 11 - Il socio può recedere dalla società nei soli casi	
	previsti dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo ammi-	
	nistrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in	
	manca di una decisione, dal momento in cui il socio viene	
	a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni	
	per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono	
	essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già	
	esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la	
	decisione che lo legittima.	
	ART. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ot-	
	tenere il rimborso della propria partecipazione in proporzio-	
	ne al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della si-	
	tuazione patrimoniale della società, della sua redditività,	
	del valore dei beni materiali e immateriali da essa	
	posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra	
	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in con-	
	siderazione ai fini della determinazione del valore di merca-	
	to delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la	
	determinazione avviene sulla base di una relazione giurata re-	
	- 15 -	

	datta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge,	
	su istanza della parte più diligente.	
	Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste	
	dalla legge, entro centoottanta giorni dalla comunicazione	
	della volontà di recedere.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamen-	
	to della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro ap-	
	provazione da uno o più amministratori o da tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'at-	
	to costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dis-	
	senzienti.	
	ART. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci tutte le ma-	
	terie indicate dall'art. 2479 c.c. e precisamente:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i	
	diritti riguardanti l'amministrazione della società eventual-	
	mente attribuiti a singoli soci;	
	3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del colle-	
	gio sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	- 16 -	

	modificazione dei diritti dei soci;	
	6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svol-	
	gimento della liquidazione;	
	7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabi-	
	le alla competenza dei soci.	
	ART. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favo-	
	revole dei soci che rappresentano più della metà del capitale	
	sociale e possono essere adottate con deliberazione assemblea-	
	re, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto dai soci.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimen-	
	ti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto va-	
	le in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni	
	dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un ter-	
	zo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto	
	dalla legge.	
	ART. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o	
	l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato	
	come segue.	

	Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i so-	
	ci e a tutti gli amministratori non soci il testo della deci-	
	sione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto	
	giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso	
	la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.	
	In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso	
	si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarez-	
	za l'argomento oggetto della decisione e il consenso della	
	stessa.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che con-	
	senta di verificare la provenienza e di avere riscontro della	
	ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata	
	con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettro-	
	nica, e devono essere conservate dalla società.	
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono ri-	
	sultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo ammini-	
	strativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti nor-	
	me:	
	a) l'assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purchè in territorio italiano;	
	b) l'assemblea è convocata a cura del Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o del più	
	anziano dei coamministratori, con avviso contenente il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti	
	- 18 -	

	da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere	
	inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimen-	
	to spedita al domicilio risultante dal Registro delle	
	Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il ri-	
	scontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di rice-	
	vuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la	
	posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal	
	socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo ammi-	
	nistrativo l'assemblea puo' essere convocata dall'eventuale	
	organo di controllo oppure da tanti soci che rappresentino al-	
	meno un terzo del capitale sociale;	
	c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costitui-	
	ta quando è presente l'intero capitale sociale, sono	
	presenti, oppure risulta con dichiarazione da loro scritta	
	che rimarrà conservata fra gli atti della società, che sono	
	stati informati della riunione, tutti gli amministratori e	
	i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento;	
	d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra	
	persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata	
	dalla società; la delega non potrà essere rilasciata ad ammi-	
	nistratori e/o sindaci della società;	
	e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	- 19 -	

	senti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risul-	
	tati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale;	
	f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione, o nel caso che	
	la società sia amministrata da due o più amministratori	
	dall'amministratore più anziano presente in assemblea; in	
	manca dalla persona designata dagli intervenuti che rap-	
	presentano la maggioranza del capitale sociale presente in as-	
	semblea;	
	g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne	
	redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal	
	presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presi-	
	dente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un no-	
	taio da lui scelto.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 18 - La società è amministrata, alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri;	
	c) da due o più amministratori con firma disgiunta e/o con-	
	giunta secondo le modalità ed i termini fissati dai soci	
	all'atto della nomina; in tal caso si applicano, rispettiva-	
	mente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui	
	al terzo comma dell'articolo 2257 c.c., richiamato anche	
	- 20 -	

	dall'articolo 2258 c.c., è adottata dagli amministratori a	
	maggioranza calcolata per teste.	
	Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori ed	
	i relativi poteri di rappresentanza sono stabiliti dai soci	
	contestualmente alla nomina degli amministratori.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rie-	
	leggibili. L'organo amministrativo resta in carica fino a re-	
	voca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in	
	sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualun-	
	que tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarci-	
	mento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore	
	nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o	
	dimissioni od altre cause ha effetto dal momento in cui l'or-	
	gano amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli am-	
	ministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale	
	organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci	
	la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve	
	tempo possibile e comunque entro trenta giorni.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci il-	
	limitatamente responsabili in società concorrenti, nè eserci-	
	tare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè	
	essere amministratori o direttori generali in società concor-	
	renti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci.	
	Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' esse-	

	re revocato dall'ufficio e risponde dei danni.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvederanno a sostituirli.	
	Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni	
	o altre cause vengano a mancare:	
	- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;	
	- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in nume-	
	ro dispari.	
	ART. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi po-	
	teri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi	
	la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni	
	per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali,	
	esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderoga-	
	bile alla decisione dei soci.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori per determi-	
	nati atti o categorie di atti e nominate direttori anche gene-	
	rali.	
	ART. 20 - La firma e la rappresentanza legale della società	
	spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione quando la società è amministrata da	
	un consiglio di amministrazione per l'esecuzione di tutte le	
	delibere consiliari; agli amministratori con firma disgiunta	
	e/o congiunta in caso di società amministrata da più ammini-	
	stratori secondo le modalità ed i limiti fissati dai soci	
	all'atto della nomina.	
	- 22 -	

	La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori	
	delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei	
	limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo	
	nell'atto di nomina.	
	ART. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle se-	
	guenti norme:	
	a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in	
	sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed	
	eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni	
	del primo in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio	
	può nominare uno o più amministratori delegati determinandone	
	i poteri nei limiti previsti dalla legge, restando in ogni ca-	
	so riservate alla competenza dell'organo collegiale le mate-	
	rie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 c.c.;	
	b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, pur-	
	chè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene	
	necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da	
	almeno un amministratore;	
	c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunica-	
	zione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riu-	
	nione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministrato-	
	ri e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in	
	caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la	
	comunicazione puo' essere inviata anche a mezzo telefax o po-	
	- 23 -	

	sta elettronica, al recapito fornito in precedenza dell'intere-	
	ressato e annotato nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il	
	consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli ammini-	
	stratori;	
	d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera	
	validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i	
	componenti dell'eventuale organo di controllo;	
	e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica;	
	f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, an-	
	che estraneo al consiglio, che redige il verbale delle delibe-	
	razioni e lo sottoscrive insieme al presidente;	
	g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono esse-	
	re adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli ammini-	
	stratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tut-	
	ti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un	
	termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno	
	deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consen-	
	so alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissa-	
	to, il consenso si intende negato; dai documenti devono risul-	
	tare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il	
	consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con	
	- 24 -	

	qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e	
	di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiara-	
	zione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il	
	telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate	
	dalla società;	
	h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per	
	l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi	
	previste dalla legge.	
	ART. 22 - Quando la società è amministrata da più amministra-	
	tori con firme disgiunte fra loro con riferimento alle opera-	
	zioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., od ana-	
	loghe disposizioni di legge, le decisioni degli amministratori	
	debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a	
	tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministrato-	
	re più anziano e deliberano validamente col voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di	
	due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa con-	
	giuntamente.	
	Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale	
	sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verba-	
	le, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascrit-	
	to nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e	
	le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in	
	quanto compatibili con le precedenti disposizioni, quelle det-	
	- 25 -	

	tate per il consiglio di amministrazione.	
	ART. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci posso-	
	no assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o pro-	
	porzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indenni-	
	tà per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordina-	
	ta e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello	
	stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori	
	delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione conte-	
	stualmente alla nomina.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 24 - Nei casi in cui la legge lo impone ovvero qualo-	
	ra lo decidano i soci, la società nomina un organo di control-	
	lo o un revisore.	
	L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale,	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo	
	quanto stabilito dai soci in sede di nomina; il revisore può	
	essere una persona fisica o una società di revisione, iscrit-	
	to nell'apposito registro.	
	All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei	
	conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o di-	
	versa decisione dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente qui previsto si applica,	
	comunque, la normativa tempo per tempo vigente in materia di	
	organo di controllo e revisione legale dei conti.	
	- 26 -	

BILANCIO ED UTILI

ART. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 26 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla quota minima prevista dalla vigente normativa da destinarsi a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite minimo previsto dalla vigente normativa.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

ART. 27 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 28 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sin-

	daci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rap-	
	porto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal	
	Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società,	
	su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato	
	è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la so-	
	cietà, dall'arbitro nominato.	
	L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto	
	nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss.	
	del codice di procedura civile.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligato-	
	rio del Pubblico Ministero.	
	RINVIO ALLA LEGGE	
	ART. 29 - Per quanto non espressamente previsto si applicano	
	le norme di legge.".	
	Il comparente signor LORENZETTI LUCA precisa che la società	
	non è titolare di beni immobili.	
	Ai fini della voltura nei Pubblici Registri, il comparente si-	
	gnor LORENZETTI LUCA precisa che la società è titolare dei se-	
	guenti beni mobili registrati:	
	- autocarro per trasporto di cose - uso proprio marca	
	MITSUBISHI modello L200 targato BF807TR numero di identifica-	
	zione del veicolo MMBJNK740YD018419.	
	I comparenti comunque autorizzano la voltura di tutti i beni	
	mobili registrati intestati alla società.	

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare

il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove

e minuti cinquantacinque.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scrit-

to da me, è stato da me letto ai comparenti, i quali a mia do-

manda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo

sottoscrivono. Il presente atto consta di trenta pagine fin

qui di otto fogli e viene sottoscritto dai comparenti e da me

notaio alle ore venti

F.TO: LUCA LORENZETTI, ALESSIO CIUFFI, MARCO MASNADI (impronta del sigillo)